

Prot. n.308/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Ottobre 2015

Oggetto: **Bilanci abbreviati e bilanci delle microimprese - dlgs 18 agosto 2015 n. 139 –**

La riforma che ha modificato gli schemi del bilancio abbreviato e ha previsto un bilancio ancora più semplificato per le cosiddette micro-imprese

Il Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139 (attuativo della Direttiva comunitaria 2013/14/UE) , ha radicalmente innovato il sistema della graduazione degli obblighi informativi del bilancio sulla base dei limiti dimensionali delle imprese. La riforma ha modificato gli schemi del bilancio abbreviato e ha previsto un bilancio ancora più semplificato per le cosiddette micro-imprese.

Bilancio in forma abbreviata

Per quanto attiene al bilancio in forma abbreviata, le principali novità riguardano:

- I Criteri di valutazione:

“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (disciplinato dall’art. 2435-bis c.c.) in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”.

- le voci B.I e B.II dello stato patrimoniale:

Le due voci sono relative, rispettivamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali, e non richiedono più l’indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni, tuttavia occorrerà indicarne in nota integrativa i relativi movimenti;

- La voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

È stata introdotta questa nuova voce tra le varie voci del patrimonio netto.

- La macro-classe D) del conto economico:

È stata prevista la possibilità di raggruppare nella macro-classe D) del conto economico le voci relative alle rivalutazioni e svalutazioni, anche con riferimento alle nuove voci relative agli strumenti finanziari derivati;

- La macro-classe E) “Proventi e Oneri straordinari”:

È stata eliminata, come peraltro previsto per il bilancio ordinario, la macro-classe E) relativa all’area straordinaria.

- La nota integrativa:

La nuova norma ha stabilito per la nota integrativa l’inserimento di ulteriori informazioni non richieste prima, quali ad esempio l’indicazione dei proventi e degli oneri straordinari se d’importo rilevante, non più esplicitamente indicati nella macro-classe E).

- Rendiconto finanziario:

Per i bilanci redatti in forma abbreviata è previsto l’esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario.

BILANCI DELLE MICRO-IMPRESE

La grande novità del Decreto in commento è l’introduzione dell’art. 2435-ter c.c. rubricato “Bilancio delle micro-imprese”.

- I limiti per le Micro-imprese:

Sono considerate micro-imprese, le Società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 175.000 euro,
- totale delle vendite e delle prestazioni 350.000 euro,
- dipendenti occupati in media nell'esercizio 5,

per la determinazione dei suddetti limiti valgono gli stessi principi previsti per le società, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.. Pertanto se per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti devono redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.

- Criteri di valutazione e schemi di bilancio

Le micro imprese applicano per lo stato patrimoniale e per il conto economico gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione previsti dall'art. 2435-bis c.c., per i bilanci in forma abbreviata.

- Rendiconto finanziario:

Come per i bilanci in forma abbreviata non esiste l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario.

- Nota Integrativa:

La novità più rilevante per le micro imprese è l'esonero dalla redazione della nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall'art. 2427 c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015) :

- L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;
- L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

- Relazione sulla gestione:

la nuova norma ha previsto, anche l'esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le seguenti informazioni previste dall'art. 2428 c.c.:

- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Alle micro-imprese non si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- l'art. 2423, co. 5 (vecchio co. 4 rinominato), c.c., per il quale "se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata";
- l'art. 2426, co. 1 nuovo n. 11-bis c.c. relativo agli strumenti finanziari derivati.

Il testo integrale del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 può essere consultato al seguente link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg>

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)